

DISEGNO DI LEGGE N° 16

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE APPRO-
VATA DALLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30/1/80 AVENTE AD
OGGETTO:

"DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI FUNZIONALI
E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI DIPENDEN-
TI REGIONALI IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AL
C.N. PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO"

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 1059 II Legislatura

Approvato dalla G.R. nella seduta del 22/2/1980.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE:

Modifiche e integrazioni alla legge regionale approvata dalla seduta consiliare del 30.1.80 avente ad oggetto:

"Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al C.N. per il personale delle Regioni a statuto ordinario".

ART. 1

L'ultimo comma dell'art. 34 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30.1.80 è così modificato: "I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali".

ART. 2

Il 3° comma dell'art. 40 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30.1.80 è così modificato: "Il restante personale inquadrato nel 6° livello ai sensi dell'all. Tab. C con decorrenza 1° Ottobre 1978, transiterà nel 7° livello al compimento di un triennio di servizio effettivo maturato nello stesso 6° livello".

ART. 3

Il 2° rigo dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30.1.80 è così modificato: "Al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del sesto comma".

ART. 4

L'ultimo comma dell'art. 40 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30.1.80 è così modificato: "E' in ogni caso e - escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del sesto comma del presente articolo il personale che, comunque - anche per effetto dell'applicazione della tabella C e di tutte le norme comprese nella presente legge - abbia conseguito o consegua un passaggio

alamb

R E G I O N E P U G L I A

di posizione, qualunque sia stato l'Ente o l'Amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del D.P.R. n. 748/72, tabelle regionali di raffronto riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio)".

ART. 5

Il penultimo comma dell'art. 13 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30.1.80 è così modificato: "Il 15° comma dell'art. 50 della legge regionale 25.3.1974, n. 18 è sostituito dal seguente: 'La graduatoria dei concorsi è approvata dalla Giunta regionale, ed ha validità per un anno dalla sua approvazione per la copertura dei posti che si rendano vacanti salvo che per quelli derivanti da ampliamento di organico'".

ART. 6

L'art. 53 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30.1.80 è sostituito dal seguente: " NORMA FINANZIARIA
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 200milioni per l'anno 1978 e in lire 800milioni per l'anno 1979, fanno carico rispettivamente ai capitoli 00333 e capitoli 00335 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, mediante la seguente variazione al Bilancio di previsione 1980 e con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal capitolo 439 "fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione", del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Parte seconda - spesa -

Variazione in aumento - bilancio 1980
Capitolo 00333 "oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art. 4 l.r. 23/74, comprese quelle riflessi previdenziali e assistenziali - stipendi 1978 e retro (c.n.i.)

stanziamento
di
competenza

stanziamento
di
cassa

200 milioni

200 milioni

Claut

R E G I O N E P U G L I A

Capitolo 00335 (c.n.i.) " "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalle legge regionale di inquadramento del personale e art.4 l.r. n.23/74 compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali compreso lavoro straordinario 1978 e retro	stanziamento di competenza	stanziamento di cassa
	800milioni	800 milioni
TOTALE	un miliardo	un miliardo

Variazione in diminuzione
Bilancio 1979

Capitolo 439 " fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione	un miliardo	un miliardo
--	-------------	-------------

Ai sensi del 3° comma del suddetto art.39 della l.r; di contabilità regionale, n.17 del 30.5.77, l'assegnazione dello stanziamento di cui al capitolo 439 - parte seconda - spesa - del bilancio 1979 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1979 e della nuova correlativa spesa di lire un miliardo nei suddetti stanziamenti della competenza del bilancio 1980.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 39 della l.r. n.17 del 30.5.77, nel bilancio 1980 dovrà risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente".

Alcut

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
 Trasnesso alla II Commissione Consi-
 liare permanente il 23/2/80